



**Confederazione Nazionale**  
*dell'Artigianato e della Piccola*  
**e Media Impresa**

**Sede Nazionale**  
00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13  
Tel. (06) 44188461  
Fax (06) 44188465 - e-mail: polfis@cna.it  
Indirizzo Internet: www.cna.it

**Sede di Bruxelles**  
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124  
Tel. + 322 2307442-429  
Fax + 322 2307219 - e-mail: bruxelles@cna.it

**Divisione**  
**Economica e Sociale**

Roma, 6 agosto 2007

Prot. 12/FF/mlt

Prot. Dogane 13/08  
m. 10980

All'Agenzia delle Dogane  
Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti  
Via Mario Carucci, 71  
00143 - Roma

**Oggetto: restituzione del beneficio a favore degli esercenti attività di autotrasporto ex articolo 3 del DPR n. 277/2000 – termini perentori di presentazione della dichiarazione.**

Si richiedono ulteriori chiarimenti in merito al beneficio in oggetto a favore degli esercenti attività di autotrasporto, con riferimento all'individuazione precisa del decorso iniziale termine perentorio entro cui presentare la dichiarazione di restituzione.

Premesso che con la Risoluzione 27 novembre 2002, n. 6/D codesta spett.le Agenzia, riportando un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiarito che "il termine del 30 giugno di ciascun anno, previsto dall'articolo 3 del DPR 277/2000, per la presentazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di trasporto merci su strada della dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel corso dell'anno solare precedente per essere ammessi al godimento del beneficio relativo all'accisa afferente al gasolio impiegato come carburante", non ha natura perentoria. Nella citata risoluzione è, infatti, indicato che l'unico termine perentorio cui fare riferimento è quello "generale di decadenza biennale, previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";

Tale assunto non è stato poi smentito nella successiva Risoluzione n. 4/D del 7 dicembre 2005, dove è stato delimitato il campo di applicazione della richiamata risoluzione 6/D, chiarendo che solo per la "presentazione della richiesta di rimborso in denaro per il credito residuo dell'anno precedente" disciplinato dal comma 3 dell'articolo 4 del DPR n. 277/2000 non si rende applicabile il principio generale della decadenza biennale, ma solo il termine decadenziale semestrale, rimanendo, pertanto invariata l'applicazione del principio generale di decadenza biennale a tutte le altre ipotesi esemplificate nella Risoluzione 6/D/2002.

A nostro avviso, l'Avvocatura Generale dello Stato ha fatto riferimento al comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 504/1995 ai soli fini di individuare il termine generale di decadenza *"in mancanza di una precisa qualificazione della natura del termine"* previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del DPR n. 277/2000, e non certo per equiparare il riconoscimento di un beneficio al diritto al rimborso di accise indebitamente pagate, considerato, inoltre, che nel caso de quo il versamento delle accise non può riguardare un'impresa che esercita l'attività di autotrasporto, poiché il soggetto tenuto al pagamento dell'accisa è la raffineria o l'importatore per i prodotti immessi in consumo ogni mese.


Si ritiene, invece, che il riferimento temporale biennale cui si riferisce l'articolo 14, comma 2 del D.Lgs n. 504/1995, decorra dal momento dell'emersione del diritto al rimborso secondo la natura della pretesa che nelle ipotesi ordinarie contemplate dalla norma, sorge con il pagamento eccessivo dei tributi. Nelle altre ipotesi, questo principio dovrà essere adeguato alla singole fattispecie andando ad individuare il momento in cui sorge il diritto alla restituzione.

Diritto alla restituzione che nell'ipotesi di cui all'articolo 1 del DPR n. 277/2000, si ritiene sorga nel momento stesso in cui è concretamente determinabile il suo ammontare avendo tutti gli elementi necessari per redigere la dichiarazione di restituzione prevista dall'articolo 3 del DPR n. 277/2000. E' evidente che tale momento, secondo quanto emerge dallo stesso articolo 1 del medesimo DPR n. 277/2000, sorge una volta compiuto l'anno solare cui si riferisce il beneficio; momento in cui è possibile determinare l'ammontare spettante del beneficio, avendo conoscenza dei consumi eseguiti e degli incrementi delle accise avvenuti nel medesimo lasso temporale.

Si chiede, pertanto, se si condivida la tesi che la dichiarazione di cui all'articolo 3 del DPR 277/2000, relativa ai consumi effettuati nel periodo di imposta 2004, poteva essere presentata legittimamente entro il mese di dicembre 2006, ritenendo che il principio generale di decadenza biennale decorra, nel caso di specie, dal 1° gennaio 2005.

Nell'auspicio di una favorevole risposta, si porgono distinti saluti

Claudio Carpentieri  
Resp Ufficio Politiche Fiscali





**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, **23 APR. 2008**

Protocollo: **1447** /V/ACGT

Rif.: Prot. n. 12/FF/mlt del 06 agosto 2007

Allegati: vari

**Alla Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola e  
Media Impresa**  
Divisione Economica e Sociale  
Via G.A. Guattani, 13  
**00161 ROMA**

**OGGETTO:** Restituzione del beneficio a favore degli esercenti attività di autotrasporto ex articolo 3 del DPR n. 277/2000- termini perentori di presentazione della dichiarazione.

In riferimento alla nota sopra distinta, si rappresenta che, a seguito di un esame della normativa di settore, sono in via di emanazione delle istruzioni che saranno comunicate agli operatori ed inoltrate agli Uffici dell'Agenzia.

Si terrà conto delle osservazioni predisposte da codesta Confederazione, delle quali, allo stato, si condivide la conclusione

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Ing. Walter De Santis

*Walter De Santis*